

***(INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA DA PARTE DEL TECNICO PROGETTISTA DEL PIANO OPERATIVO ARCH. GRAZIANO MASSETANI).***

Il PO adottato dal C.C. di Scarlino in data 20.02.2019 **non prevede assolutamente nuovi inceneritori** . Il PO non fa altro che dare attuazione alle strategie del Piano Strutturale che individua nell'area de Il Casone " La Cittadella del lavoro", come previsto dal Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale definendo per il completamento della stessa obiettivi di ecosostenibilità e attività ambientalmente compatibili e sostenibili. Le destinazioni d'uso citate nel documento del Sos Piana del Casone e contenute nelle NTA del PO sono specificazioni indicative delle attività complementari della funzione principale "*industriale e artigianale*" desunta dall'art. 99 comma 1 della L.R.65/2019 e dal relativo regolamento 32/R/2017 e le declinazioni 5) e 6), citate nel documento Sos, intendono favorire attività produttive che rientrano nella filiera della "*economia circolare*", obiettivo , si ritiene, condiviso anche dal Comitato Sos Piana del Casone.

Tuttavia se tali indirizzi di ecosostenibilità contenuti nel PO e sostenuti dalla Amministrazione Comunale che il PO ha adottato devono dare adito a interpretazioni fuorvianti e strumentali si ritiene opportuno e utile inserire , attraverso una osservazione d'ufficio, negli obiettivi definiti per l'UTOE 4 "*Il Casone : la città industriale*" di cui all'art. 28 delle NTA del PO , **il divieto assoluto a nuovi inceneritori esteso a tutto il territorio comunale.**

In merito inoltre alle volumetrie paventate, tra l'altro inferiori al precedente regolamento urbanistico, si fa presente che il PO utilizza per tutte le previsioni urbanistiche i parametri della Superficie Utile Lorda SE come richiesto dal regolamento regionale 32/R/2017 art. 6 , parametri che non fanno altro che riprendere quelli degli strumenti urbanistici vigenti in base ai quali sono stati realizzati i manufatti esistenti compreso l'Altezza massima , rispetto alla quale la deroga consentita non è per realizzare ciminiere (sic!), ma solo finalizzata ad esigenze particolari di carattere produttivo ( carri-ponte, macchinari, impianti ) che si dovessero evidenziare nel corso della attuazione del PO senza dover modificare la norma generale e senza dover fare varianti puntuali ma valutando le reali esigenze produttive, deroghe peraltro contenute anche in tanti altri strumenti urbanistici, e comunque da sottoporre a delibera di CC.

A conferma della filosofia a forte contenuto ambientale che pervade il PO adottato vi è da precisare che nel dibattito che si è creato si è fatto anche riferimento alle **bonifiche in corso** . A tale scopo si precisa che il PO ha trattato tale tema per l'area de Il Casone all'art. 27.14 definendo le DPA " Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere produttivo soggette a interventi di bonifica ambientale" **dove è inibita qualunque tipo di attività ad esclusione ovviamente della bonifica**; le uniche attività consentite attualmente sono gli impianti fotovoltaici distaccati da terra e "una volta terminata la bonifica le aree possono essere utilizzate a scopo produttivo a basso impatto ambientale": e questo per quanto riguarda le aree soggette a bonifica all'interno del territorio urbanizzato, mentre le altre aree esterne al territorio urbanizzato (UTOE 4) rimarranno nel territorio rurale e una volta bonificate non potranno ospitare nessuna attività tranne quelle agricole.